


**REGOLAMENTO
DIDATTICO DELL'ATENEO**

**SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY
OF HEALTH SCIENCE**



Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Finalità

**TITOLO I
TITOLI E CORSI DISTUDIO**

Art. 3 - Titoli di studio

Art. 4 - Corsi di Laurea

Art. 5 - Corsi di Laurea Magistrale

Art. 6 - Corsi di specializzazione

Art. 7 - Corsi di Dottorato e di ricerca

Art. 8 - Master universitari di I e II livello

**TITOLO II
STRUTTURE, ORDINAMENTI E REGOLAMENTI DIDATTICI**

Art. 9 - Strutture didattiche

Art. 10 – Facoltà Dipartimentale

Art. 11 - Consiglio Corsi di studio

Art. 12 - Istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio

Art. 13 - Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale

Art. 14 - Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale

Art. 15 - Regolamento didattico dei Corsi di Specializzazione

Art. 16 - Regolamento didattico dei Corsi di Dottorato di ricerca

Art. 17 - Regolamento didattico dei Corsi di Master universitario

**TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA**

Art. 18 – Programmazione e attivazione degli insegnamenti

Art. 19 - Crediti formativi universitari

Art. 20 - Verifiche del profitto e prove finali

Art. 21 - Esame per il conseguimento del titolo di studio

Art. 22 - Attività didattica integrativa

Art. 23 – Riconoscimento dei crediti

Art. 24 - Manifesto degli studi

Art. 25 – Ammissione corso di laurea

Art. 26 - Calendario

Art. 27 - Compiti Docenti

Art. 28 - Orientamento e Tutorato

Art. 29 - Certificazioni e Supplemento al diploma

Art. 30 - Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

Art. 31 - Valutazione della qualità delle attività svolte

**TITOLO IV
DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI**

Art. 32- Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

Art. 33 – Frequenza ai corsi di studio

Art. 34 – Studenti fuori corso


Art. 35 – Tutela dei diritti degli studenti

Art. 36 - Modalità di iscrizione

**TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 37 - Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo


Art. 38 - Rinvio ad altre norme



Art. 1 – Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

- a) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e Master Universitario, come individuati nell'art. 3 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- b) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il dottorato di ricerca e il diploma di specializzazione, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi distudio;
- c) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- d) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del DM 270/04;
- e) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- f) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- g) per credito formativo universitario: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- h) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- i) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11 del DM 270/04 e successive eventuali modificazioni;
- l) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- m) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- n) per Regolamento didattico dei corsi di studio: i regolamenti sugli aspetti organizzativi dei Corsi, ivi compresi gli obiettivi formativi specifici, i curricula offerti, gli insegnamenti, le attività formative e le forme di verifica dell'apprendimento secondo quanto previsto dall'Articolo 12 del D.M. 270 del 22 ottobre 2004;



- o) per consiglio corso di laurea: il consiglio competente per un corso di studio;
- p) per Università o Ateneo: Saint Camillus International University of Health Sciences;
- q) per Statuto: lo Statuto dell'Università Saint Camillus International University of Health Sciences.

Art. 2 – Finalità


Il presente Regolamento, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, disciplina:

- gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione e dei master universitari attivabili dall'Università Saint Camillus International University of Health Sciences;
- gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio.

TITOLO I TITOLI E CORSI DI STUDIO

Art. 3 - Titoli di studio

1. L'Università rilascia i titoli di studio di cui all'art. 3 del DM 22 ottobre 2004 n. 270, e precisamente:
 - la laurea (L)
 - la laurea magistrale (LM)
 - il diploma di specializzazione (DS)
 - il dottorato di ricerca (DR).
2. L'Università rilascia, altresì, i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore.
3. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.
4. Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 22 ottobre 2004 n. 270 e con le modalità indicate nel DM 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.
5. I requisiti di ammissione ai corsi, la loro durata ed il conseguimento dei titoli di studio sono disciplinati dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti didattici.
6. Il Consiglio di Facoltà, almeno ogni tre anni, su parere del Nucleo di Valutazione, assicura la revisione dell'elenco dei corsi di studio attivati e la verifica del conseguimento degli obiettivi qualificanti ed assume le iniziative necessarie all'adeguamento dell'offerta didattica.
7. Il Consiglio di Facoltà esamina annualmente le proposte di attivazione di nuovi corsi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
8. I corsi di studio devono avere denominazione in lingua italiana e in lingua inglese, e possono avere denominazione anche in altra lingua straniera. Negli atti ufficiali l'Ateneo può scegliere di utilizzare la denominazione in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua. All'interno dei corsi di studio possono essere attivati curriculum con nome straniero e previste attività formative nella medesima lingua.
9. L'elenco dei corsi di studio istituiti e i relativi ordinamenti didattici sono allegati al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante.




Art. 4 - Corsi di Laurea

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.
2. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonchè l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea
4. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti. Altri requisiti formativi e culturali possono essere richiesti per l'accesso dagli Ordinamenti e Regolamenti dei Corsi di studio.
5. Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni. Per il conseguimento della laurea è prevista la prova finale le cui modalità sono stabilite nel regolamento didattico del corso di laurea.
6. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tutti i titoli di studio conseguiti al termine di tali corsi hanno identico valore legale.
7. I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare per un uguale numero di crediti.
8. I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.
9. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.
10. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.
11. Sulla base di apposite convenzioni, l'università può rilasciare titoli anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.

Art. 5 - Corsi di Laurea Magistrale

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
2. I corsi di laurea magistrale hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
3. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.
4. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tutti i titoli di studio conseguiti al termine di tali corsi hanno identico valore legale.
5. I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.



6. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.
7. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.
8. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato 120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
9. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.
10. Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore. La loro durata normale è di cinque o sei anni.
11. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
12. Per il conseguimento della laurea magistrale è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
13. Sulla base di apposite convenzioni, l'università può rilasciare titoli anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri

Art. 6 - Corsi di specializzazione


1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
2. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea ed ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.
4. L'organizzazione e l'attività didattica dei Corsi di specializzazione è disciplinata da apposito Regolamento.

Art. 7 - Corsi di Dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento in materia.
2. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.
4. L'organizzazione delle scuole di dottorato è disciplinata da specifico Regolamento.

Art. 8 - Master universitari di I° e II° livello

1. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Ateneo può attivare Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e secondo livello.
2. Per conseguire il Master universitario lo studente deve avere acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea Magistrale. La durata minima dei Corsi di Master universitario è di almeno un anno.



3. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative sono stabilite da apposito Regolamento.
4. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione universitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master congiunti di primo e di secondo livello.
5. I Corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati, italiani o stranieri.

TITOLO II

STRUTTURE, ORDINAMENTI E REGOLAMENTI DIDATTICI

Art. 9 - Strutture didattiche

1. Oltre alla struttura didattica di base rappresentata dalla Facoltà Dipartimentale (di seguito indifferentemente definita Facoltà), l'Università può attivare le seguenti strutture didattiche:
 - a. Consiglio di corso di Laurea e Laurea Magistrale;
 - b. Consiglio di corso di Specializzazione;
 - c. Consiglio di corso di Dottorato di ricerca;
 - d. Consiglio di Master.
2. Le attività di ciascuna struttura didattica sono disciplinate da appositi regolamenti nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto dell'Università e del presente Regolamento.
3. Ai sensi delle leggi vigenti e in base ad appositi accordi possono essere attivate Strutture didattiche interfacoltà e interateneo. Rientrano in tale tipologia strutture didattiche per gestire sia i Corsi di studio interfacoltà, sia i Corsi di studio attivati in convenzione o consorzio con altri atenei, italiani o esteri.


Art. 10 – Facoltà Dipartimentale

1. La Facoltà è la Struttura didattica primaria dell'Università e la struttura fondamentale di appartenenza, sotto l'aspetto didattico, dei Docenti.
2. Sono Organi delle Facoltà il Preside e il Consiglio di Facoltà, le cui funzioni sono disciplinate da apposito Regolamento, nel rispetto dello Statuto dell'Università e del presente Regolamento.
3. Il Consiglio di Facoltà assicura il coordinamento e l'armonia degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalle Facoltà stesse e da tutte le strutture didattiche attivate al loro interno.
4. Il Regolamento di Facoltà definisce regole comuni ai corsi di studio che si svolgono nella facoltà e disciplina le materie attribuitegli dalle leggi e dallo statuto dell'università.
5. Il Regolamento di Facoltà è emanato con Decreto Rettorale su delibera del Consiglio di Facoltà e deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Consiglio corso di studio

La composizione del Consiglio è determinata dallo statuto e dal relativo regolamento didattico. Il consiglio corso di studio oltre a quelli previsti dallo statuto o delegati dal Consiglio di Facoltà svolge i seguenti compiti:

- elabora e sottopone al Consiglio di facoltà l'ordinamento ed il regolamento didattico del Corso nel pieno rispetto degli obiettivi formativi qualificanti indicati dai decreti ministeriali della Classe;
- assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dai regolamenti didattici e ne propone annualmente modifiche e precisazioni al Consiglio di Facoltà;
- provvede al coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione da più di un docente;
- esamina ed approva i crediti derivanti dallo studio dello studente presso altre università;



- esamina ed approva i piani di studio individuali proposti dagli studenti entro le normative dei regolamenti didattici;
- determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodo di tempo superiori a quelli stabiliti dai regolamenti e ne stabilisce l'eventuale obsolescenza proponendone l'annullamento o la riduzione al consiglio di facoltà;
- indice almeno una riunione all'anno per la programmazione didattica ed almeno una riunione all'anno per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica;
- propone al consiglio di facoltà progetti di sperimentazione o di innovazione didattica;
- propone al consiglio di facoltà progetti di attività di orientamento per l'accesso all'Università;
- propone al consiglio di facoltà le modalità di formulazione dell'attestazione di supplemento al titolo di studio.

Art. 12 - Istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio

1. L'attivazione di un corso di studio da realizzare l'anno successivo è deliberata annualmente, nel rispetto dei requisiti necessari determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Facoltà interessata, acquisita la relazione favorevole del Nucleo di valutazione.

2. La disattivazione di un corso di studio è deliberata, nel rispetto della normativa vigente, dal consiglio di amministrazione, su proposta di una o più Facoltà.

Nel caso di disattivazioni, l'Università assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplina la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

3. L'attivazione dei corsi di studio di cui al precedente comma 1 è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base dei criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.

Art. 13 - Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale

1. L'Ordinamento didattico di ciascun Corso di Laurea e di Laurea Magistrale determina:

- a. la denominazione del Corso di studio indicativa di specifiche competenze scientifiche e professionali, la durata e la Facoltà di riferimento;
- b. la Classe di appartenenza del Corso di studio;
- c. gli obiettivi formativi del Corso di studio;
- d. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- e. i requisiti di ammissione al corso di studio;
- f. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- g. sbocchi occupazionali;
- h. il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del DM 270/2004.


2. L'Ordinamento didattico di ciascun corso è emanato dal Rettore su delibera di approvazione del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Amministrazione.

3. L'Università assicura la periodica revisione degli Ordinamenti didattici dei corsi di studio, anche con la consultazione delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.

4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio attivati presso l'Università, sono allegati al presente Regolamento didattico di Ateneo, del quale fanno parte integrante.

Art. 14 - Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, proposti dai Consigli di corso di studio competenti, sono deliberati dai Consigli delle Facoltà cui fanno riferimento i singoli corsi di studio e approvati dal Consiglio di Amministrazione.



I regolamenti didattici dei corsi di studio sono emanati con decreto del Rettore.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 341/1990 e dell'art. 12 del DM 270/2004, il regolamento didattico di un corso di studio, specifica gli aspetti organizzativi del corso nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti doveri dei docenti e degli studenti.

3. Nel rispetto del richiamato art. 12 del DM 270/2004 e delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano:

- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
- b) gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
- d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
- e) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
- f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
- g) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
- h) le altre attività formative previste, le modalità di verifica e i relativi crediti;
- i) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;
- l) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
- m) le modalità di verifica dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
- n) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale e le caratteristiche della prova medesima;
- o) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- p) le eventuali modalità specifiche per il trasferimento da altri corsi di studio;
- q) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali.

4. Le disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dai Consigli di Facoltà previo parere favorevole della commissione didattica paritetica competente per il corso di studio o della commissione paritetica di Facoltà, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la delibera è adottata prescindendo dal parere.

5. I regolamenti didattici sono sottoposti a revisione, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa, di norma, ogni tre anni.

Art. 15 - Regolamento didattico dei Corsi di Specializzazione


Il Regolamento didattico di ciascun Corso di Specializzazione è emanato separatamente dal presente Regolamento, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 16 - Regolamento didattico dei Corsi di Dottorato di ricerca

Il Regolamento didattico di ciascun Corso di Dottorato di ricerca è emanato separatamente dal presente Regolamento, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 17 - Regolamento didattico dei Corsi di Master universitario

1. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di Master universitario di primo o secondo livello determina:



- a. la denominazione del Corso di Master universitario, indicativa di specifiche competenze scientifiche e professionali;
 - b. gli obiettivi formativi del Corso di Master universitario;
 - c. il quadro generale delle attività formative da inserire nel curriculum;
 - d. il numero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
 - e. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
- 2.** Il Regolamento didattico di ciascun Corso di Master universitario di primo o secondo livello disciplina altresì:
- a. i tempi e i modi con cui il Consiglio del Corso di Master universitario provvede alla definizione degli obiettivi, alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
 - b. l'attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti, tenendo conto delle attività didattiche eventualmente svolte in collaborazione tra più docenti impegnati in più Corsi di studio;
 - c. le procedure per lo svolgimento delle verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d. le modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente;
 - e. le modalità di iscrizione e di riconoscimento dei titoli per l'ammissione;
 - f. la valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono al Corso di Master universitario, riguardante specificamente i debiti formativi da colmare per gli studenti in possesso di un titolo di studio non affine al percorso formativo delineato nell'ordinamento didattico;
- 3.** Il Regolamento didattico di ciascun Corso di Master universitario di primo o secondo livello, e le eventuali successive modifiche, sono emanati dal Rettore su delibera di approvazione del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 18 - Programmazione e attivazione degli insegnamenti

1. Entro e non oltre il 31 marzo, i Consigli di Facoltà, con riferimento ai corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di Corso di studio interessati, le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.


Nel caso in cui i Regolamenti di Facoltà prevedano la delega parziale o totale dei compiti di cui sopra ai Consigli di Corso di Studio, dovranno essere comunque assicurati il coordinamento generale delle attività didattiche di pertinenza della Facoltà e il miglior uso delle competenze disponibili, anche tramite mutuaioni tra gli insegnamenti comuni a più corsi di studio.

2. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, i Regolamenti di Facoltà possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica.

Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinati in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.

Art. 19 - Crediti formativi universitari

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario.



2. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono, salva diversa disposizione dei Decreti Ministeriali, 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici: corrispondono altresì le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.).

La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo regolamento didattico.

3. La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai Regolamenti dei Corsi di studio, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

5. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati al fine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e le forme di verifica periodica, in forme eventualmente diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti contestualmente impegnati nello svolgimento di altre attività lavorative.

6. Il Consiglio del Corso di studio può prevedere il riconoscimento, secondo criteri predeterminati, di crediti acquisiti dallo studente in percorsi formativi non istituzionali, nei quali abbia acquisito competenze e abilità professionali certificate.

7. La Facoltà può altresì prevedere nel rispetto della normativa vigente i criteri di riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche estera, compete al Consiglio di Corso di studio, cui lo studente si iscrive, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento.

Art. 20 - Verifiche del profitto


1. I Regolamenti dei singoli corsi di studio, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione o riprovazione.

2. Gli esami di profitto possono essere orali e/o prove pratiche e/o scritti in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle determinazioni del Consiglio del Corso di studio.

3. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di venti esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di dodici esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di trenta esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di trentasei esami, nel caso di corsi della durata di sei anni.

4. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominate dal Presidente, su proposta dei professori ufficiali della materia; le Commissioni sono composte da almeno



due membri. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, secondo le disposizioni dei Regolamenti di Facoltà.

5. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice.

La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi.

Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, secondo le modalità definite dai Regolamenti di Facoltà, e comunque almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale è utilizzabile a fini statistici e non è riportata nella sua carriera scolastica.

6. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.

Art. 21 - Esame per il conseguimento del titolo di studio

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano la modalità dell'esame. La valutazione conclusiva dovrà tenere conto del curriculum dello studente.

2. Il titolo di studio viene rilasciato con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea.

3. Per conseguire il titolo di studio lo studente deve avere acquisito il numero di crediti previsto dal regolamento didattico dei corsi di studio, dovrà svolgere una prova finale e dovrà essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

4. Per il conseguimento della laurea Magistrale e del dottorato di ricerca è necessaria la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

5. Le commissioni per gli esami di laurea e di laurea magistrale sono nominate dal Rettore secondo quanto disciplinato dai regolamenti di facoltà. Le commissioni per gli esami di laurea sono composte di norma da non meno di 7 membri e non più di 11 membri, la maggioranza dei quali deve essere costituita da professori di ruolo. Le commissioni per gli esami di laurea magistrale sono composte da un minimo di 9 membri, la maggioranza dei quali deve essere costituita da professori di ruolo. Eventuali deroghe sono autorizzate dal Rettore, su proposta del Consiglio di facoltà.

6. La valutazione degli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio è espressa in centodecimi. L'esame si intende superato se la votazione riportata è pari o superiore a sessantasei/centodieci. Per la concessione della lode è richiesta l'unanimità della Commissione la quale, sempre all'unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d'onore.

Art. 22 - Attività didattica integrativa

1. Le strutture didattiche dell'Università possono proporre l'istituzione delle seguenti attività integrative e di sostegno:


a. Attività didattica propedeutica per l'ammissione ai corsi di Laurea, svolte eventualmente anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici e privati convenzionati;

b. attività di sostegno finalizzate al recupero del debito formativo durante il primo anno di corso di laurea, per il proseguimento degli studi;

c. attività integrative ai corsi di insegnamento previsti dai regolamenti didattici che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;

d. corsi finalizzati all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;

e. corsi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento di docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento.



2. Le strutture didattiche possono altresì istituire, ai sensi della normativa vigente, i seguenti corsi:
 - a. corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - b. corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
 - c. corsi di formazione professionale per laureati e/o dottorandi;
 - d. corsi di formazione permanente;
 - e. corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale.
3. Le attività di cui al comma 1 e comma 2 possono essere svolte in collaborazione con altri enti pubblici e privati, italiani e stranieri sulla base di apposite convenzioni.
4. L'Università rilascia regolare attestazione al termine dei corsi di cui al comma 2.

Art. 23- Riconoscimento di crediti

1. Nel rispetto dell'art.3, punto 8, dei DDMM 16 marzo 2007, i Consigli di Corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.

I Consigli deliberano, altresì, sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altro ateneo italiano, che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi conseguiti considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.

2. Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei regolamenti dei corsi, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei regolamenti didattici dei corsi di studio .

Art. 24 - Manifesto degli studi


1. L'Università pubblica ogni anno entro il 30 giugno, il Manifesto degli Studi per il successivo anno accademico specificando:

- a. i corsi di studio attivati con indicazione delle relative classi ed i relativi insegnamenti;
- b. i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati;
- c. le date di inizio e termine delle attività didattiche;
- d. le modalità per pre-iscrizioni, iscrizioni, immatricolazioni, passaggi, trasferimenti e pagamento di tasse universitarie;
- e. le modalità di accesso ai corsi;
- f. le modalità di identificazione e di verifica degli esiti formativi;
- g. le modalità di erogazione e fruizione del processo formativo;
- h. termini entro i quali presentare eventuali proposte di piani di studio individuali;
- i. ogni altra notizia ritenuta utile ad orientare gli studenti.

2. L'Università comunicherà in tempo utile ogni variazione alle informazioni precedentemente fornite.

Art. 25 - Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Per essere ammessi a un corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.



Per l'iscrizione ad un corso di laurea devono essere, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne prevedono la verifica secondo le modalità stabilite nei regolamenti didattici dei corsi. Se la verifica non è positiva, sono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da assolvere nel primo anno di corso. I regolamenti didattici dei corsi di studio ne determinano le relative modalità di accertamento e possono condizionare la possibilità di sostenere determinati esami ai risultati dell'accertamento stesso. Obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche a studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, le strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di attività formative integrative.

2. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università. L'Ordinamento e il Regolamento Didattico di ciascun corso di laurea magistrale deve prevedere i requisiti curriculari richiesti per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione.

3. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e precisamente ai corsi di studio in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DM 270/2004.

4. L'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria è limitato a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 264/1999.

L'Università, tenuto conto anche delle disposizioni impartite dal Ministero per i corsi di studio a programmazione nazionale, provvede entro il mese di luglio ad indicare le modalità e il calendario delle prove di ammissione unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.

Le prove si svolgono sotto la responsabilità di apposite Commissioni, così come individuate nel Regolamento della Facoltà o delle Facoltà interessate e nel rispetto della normativa nazionale vigente. Per i corsi di studio a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 26 – Calendario

1. Le lezioni, di norma, iniziano il primo ottobre e terminano il 30 giugno.

2. Il calendario didattico viene approvato da ciascuna Facoltà su proposta del competente Consiglio di Corso di studio.


3. Il calendario accademico potrà prevedere l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri ecc.) nonché la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica e quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto, comprese le prove finali.

4. Il calendario accademico è emanato dal Preside, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Facoltà.

Art. 27 - Compiti Docenti

1. L'attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete ai Consigli di Facoltà, che vi provvedono nell'ambito dei loro compiti di programmazione, anche sulla base delle indicazioni degli organi collegiali preposti ai corsi di studio che fanno loro capo, nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico dei docenti universitari.

2. I professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare annualmente, nell'ambito degli obiettivi e delle forme di coordinamento esercitate ai sensi del punto precedente e secondo l'impegno orario stabilito dalle pertinenti norme di stato giuridico, lo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari, forme di didattica individuale e guidata, attività di orientamento e di tutorato, partecipazione alle commissioni per le valutazioni di profitto e per il conferimento dei titoli di studio, garantendo costante disponibilità



al rapporto con gli studenti e assolvendo ogni altra attività disciplinata nel presente Regolamento e nei regolamenti delle singole strutture.

I professori e i ricercatori sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche frontali loro attribuite.

Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il professore o il ricercatore non possa momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi devono essere assolti, su richiesta del responsabile, da altro docente, o rinviati. In quest'ultimo caso il docente responsabile deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. Se la durata dell'assenza è superiore a una settimana, deve esserne informato il Preside della Facoltà, al quale spetta verificare, d'intesa con il Presidente del Consiglio di corso di studio interessato, la congruità della soluzione temporanea adottata e comunque provvedere a garantire la continuità dell'insegnamento.

3. I professori e i ricercatori sono tenuti a certificare le proprie lezioni e attività seminariali, di esercitazione e di eventuale insegnamento in scuole di specializzazione e in programmi di dottorato di ricerca, annotando giornalmente gli argomenti trattati e gli orari di svolgimento, specificando i giorni e gli orari di effettiva presenza per il ricevimento degli studenti e per la partecipazione alle commissioni per il conferimento dei titoli di studio.

La certificazione - che ha anche il fine di fornire elementi per meglio commisurare la distribuzione del carico didattico tra le varie strutture dell'Università e tra queste e quelle di altri atenei - è fatta su un apposito registro, disponibile a richiesta del Preside o del responsabile del corso di studio e da consegnare comunque entro 30 giorni dal termine dell'anno accademico al Preside stesso, che provvederà a trasmetterlo per le registrazioni statistiche e l'archiviazione agli uffici competenti.

Art. 28 - Orientamento e Tutorato

1. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare un servizio di tutorato ed assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, l'Università provvede ad organizzare anche attraverso le strutture didattiche attività di orientamento e tutorato, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali della loro vita universitaria (scelta della Facoltà e del Corso di studio, percorso degli studi dall'immatricolazione alla Laurea, accesso al mondo del lavoro).

2. Per tali finalità l'Università, attraverso specifiche strutture per l'orientamento ed il tutorato, provvede a:


- a. organizzare attività di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie superiori, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria;
- b. garantire informazioni, predisporre guide e pubblicazioni riguardanti i percorsi formativi e l'articolazione dei corsi universitari, nonché notizie amministrative concernenti la carriera scolastica e indicazioni utili ai fini dell'accesso al diritto allo studio;
- c. favorire ogni utile iniziativa per agevolare l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

Art. 29 - Certificazioni e Supplemento al diploma

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, l'Università rilascia, come Supplemento al Diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo i modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

2. Il Supplemento al diploma è predisposto secondo modalità proposte dalla Facoltà interessata ed approvate dal Consiglio di Facoltà.

3. Secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, l'Università rilascia certificazione relativa alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, previo riconoscimento degli esami fino ad allora sostenuti con esito positivo e dei crediti corrispondenti.



4. Gli uffici di segreteria rilasciano certificazioni, attestazioni, copie ed altri documenti relativi alla carriera scolastica dello studente, previa verifica della regolarità del pagamento delle tasse e contributi universitari.

Art. 30 - Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

1. L'offerta didattica dell'Università è pubblica: l'Università utilizza forme e strumenti che ne consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica, ai procedimenti organizzativi ed alle decisioni assunte in merito al calendario delle attività didattiche e degli esami, agli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori.

2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dalle Facoltà, come gli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori, il calendario didattico ed il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici dai Presidi con strumenti telematici e/o altri che si riterranno di volta in volta opportuni.

3. Per ogni attività didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.

Art. 31-Valutazione della qualità delle attività svolte

1. L'Università è tenuta ad attivare e sviluppare le procedure per misurare i risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi.

I corsi di studio sono conseguentemente impegnati a somministrare e raccogliere i questionari contenenti il parere degli studenti sull'attività dei docenti, sulla preparazione ricevuta, sulla dotazione e il grado di fruizione di strutture e laboratori, sull'efficacia dell'organizzazione e sui servizi ricevuti. Tale forma di valutazione della qualità deve essere acquisita per la totalità degli insegnamenti attivati presso ciascun corso di studio.

Ogni corso di studio deve inoltre avviare ulteriori attività di autovalutazione volte a rilevare i propri punti di forza e di debolezza e a individuare azioni da intraprendere per introdurre correttivi e miglioramenti alla luce di carenze ed inconvenienti eventualmente riscontrati.

I rapporti di autovalutazione predisposti dai corsi di studio sono oggetto di analisi periodiche da parte dei Consigli di Corso di studio e dei Consigli di Facoltà competenti e del Nucleo di valutazione.

TITOLO IV DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI


Art. 32 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati appositi accordi tra università.

2. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso idonee forme di pubblicità.

3. Qualora siano disponibili borse di studio o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio, le modalità di assegnazione vengono stabilite in appositi bandi.

4. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero in sostituzione di alcune delle attività previste dal Corso di Studio di appartenenza si avrà cura di perseguire la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole attività formative. La valutazione della coerenza dei programmi di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di Studio, nonché il suo riconoscimento in termini di CFU spettano al competente Consiglio del corso di studio.



Art. 33 – Frequenza ai corsi di studio

I regolamenti didattici dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa, indicandone gli eventuali obblighi di frequenza degli studenti. Qualora il regolamento didattico preveda l'obbligo di frequenza, ne è demandato al docente il relativo accertamento, con conseguente comunicazione agli uffici che gestiscono la carriera scolastica. Se il regolamento didattico prevede l'obbligo di frequenza lo studente potrà sostenere le verifiche di profitto solo dopo averne conseguita la relativa attestazione.

Art. 34 Interruzione, sospensione, rinuncia agli studi e decadenza della qualità di studente e studenti fuori corso

1. L'interruzione degli studi si verifica automaticamente qualora lo studente non rinnovi l'iscrizione per l'anno accademico successivo.

L'interruzione può avere durata massima di quattro anni dall'ultimo esame sostenuto. Trascorso tale termine si decade dalla qualità di studente.

Durante l'interruzione lo studente non può svolgere alcun atto di carriera.

2. Lo studente può fare domanda di sospensione degli studi:

- a) se vuole proseguire il proprio percorso formativo presso:
 - Università straniere
 - Corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, master
- b) per gravi motivi di salute, per maternità o servizio civile.

Per presentare la domanda di sospensione l'istante deve essere in regola con il pagamento di tutte le tasse universitarie scadute fino al giorno di presentazione della domanda. Devono essere regolarizzati anche gli eventuali anni di interruzione studi con il versamento del contributo previsto per ogni anno di interruzione.


3. È considerato fuori corso lo studente iscritto a un corso di studio per un numero di anni superiore alla durata normale dello stesso.

4. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto ad un corso di studi qualora non abbia superato alcun esame previsto dall'Ordinamento per quattro anni accademici consecutivi.

5. Coloro che incorrono nella decadenza perdono definitivamente l'iscrizione all'università, con annullamento della carriera universitaria percorsa e l'impossibilità di ottenere passaggi o trasferimenti, ma con la possibilità di ottenere il rilascio di certificati relativi alla carriera svolta, con specifica annotazione di decadenza. Non decade lo studente che ha superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente dell'esame di laurea, cui potrà accedere qualunque sia il tempo intercorso dall'ultimo esame e lo studente che presenta alla Segreteria Studenti la dichiarazione di esame sostenuto, eventualmente anche con esito negativo.

6. È possibile rinunciare agli studi universitari per iscritto senza menzionare alcuna condizione, termine o clausola che restringa l'efficacia della rinuncia. Essa sarà irrevocabile per lo studente, che quindi non potrà far rivivere successivamente la carriera universitaria già estinta per effetto della rinuncia stessa. La rinuncia è atto personale e, pertanto, non delegabile ad altri.

7. Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati. La rateizzazione della scadenza delle tasse è soltanto un'agevolazione concessa allo studente.



8. Dopo l'accettazione della rinuncia da parte dell'Università, sarà possibile ottenere la restituzione del titolo di studi medi superiori che era stato consegnato alla Segreteria Studenti al momento dell'immatricolazione. Lo studente dovrà farne richiesta nella stessa domanda di rinuncia. Lo studente deve restituire il libretto universitario in suo possesso ed il badge di riconoscimento.

Art. 35-Tutela dei diritti degli studenti

I diritti degli studenti relativi alle carriere degli studi costituiranno oggetto di apposito regolamento da emanarsi in conformità alle disposizioni del DM 270/2004, del presente regolamento e di successivi DM.

Art. 36 - Modalità di iscrizione

1. I tempi ed i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione a qualsiasi Corso di studio sono indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto degli Studi, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo per consentire una tempestiva ed adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni.

2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo universitario.

3. L'ammissione ai corsi di studio a programmazione locale è disciplinata dal Consiglio di Facoltà.

4. Nei casi in cui l'immatricolazione è subordinata al superamento di prove di valutazione, l'Università comunicherà tempestivamente termini, modalità ed adempimenti determinati dal Consiglio di Facoltà.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 - Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo

1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, ed emanate con decreto rettorale secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore.

2. Le modifiche di cui al comma precedente entrano in vigore alla data indicata nel decreto rettorale di emanazione.

Art. 38 - Rinvio ad altre norme

1. 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Ateneo e alle Disposizioni legislative vigenti.

2. Ai fini giuridici ed interpretativi del presente Regolamento fa fede il testo approvato dal CTO e depositato presso gli uffici della Segreteria didattica e redatto in lingua italiana di cui è possibile ottenere copia conforme.

